



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera –
Sanremo

ORDINANZA N° 04/2010

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO E COMANDANTE DEL PORTO DI SANREMO:

- VISTI** gli art. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione nonchè l'art.59 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- VISTI** gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n°285 (Codice della Strada) e l'art. 8 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.P.R.16.12.1992 n°495, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.L. vo 27/07/1999, n. 272 e, segnatamente, l'art. 4 di detta norma;
- VISTA** l'ordinanza 13/98 in data 21.03.1998 inerente la circolazione nel porto vecchio di Sanremo;
- VISTA** l'ordinanza n. 105/2000 in data 11.12.2000 inerente la sosta di veicoli nel comprensorio di questo Ufficio Circondariale Marittimo;
- VISTA** l'ordinanza n. 56/2004 in data 26.08.2004 inerente il posizionamento di una barriera elettronica di accesso al porto vecchio da parte del Comune di Sanremo;
- VISTA** la pregressa corrispondenza intercorsa tra questo Comando ed il Comune di Sanremo in merito alla necessità di operare alcuni interventi nel porto vecchio al fine di incrementare la sicurezza della circolazione *in loco* effettuata, tra cui si richiama da ultimo il foglio n. 6399 in data 11/07/2009;
- VISTI** gli esiti della riunione tenutasi presso il Comune di Sanremo in data 29/10/2009 nel corso della quale i titolari rappresentanti delle rispettive Amministrazioni hanno concordato sulla destinazione propria delle diverse aree portuali ai fini della disciplina della circolazione stradale, come riportate in apposita planimetria;
- VISTI** i pareri favorevoli espressi dal Comune e dal Comando del Corpo di Polizia Municipale di Sanremo in merito alla bozza di Regolamento predisposta da questo Comando a disciplina della circolazione stradale nelle aree portuali, fatti pervenire, rispettivamente, con fogli nn. 53900 in data 19/11/2009 e 56503 in data 09/12/2009;
- VISTI** gli esiti di apposti sopralluoghi nelle aree portuali effettuati da personale di questo Comando congiuntamente a personale del Comando Polizia Municipale e del Servizio Viabilità del Comune di Sanremo in data 23/09/2009 e 29/01/2010, finalizzati ad individuare le modalità per ottimizzare il sistema di circolazione portuale e la relativa segnaletica stradale;
- CONSIDERATO** che, con le citate note, il Comune ed il Comando di Polizia Municipale di Sanremo hanno richiesto a questa Autorità Marittima – a titolo di leale collaborazione – di compiere in vece dell'Autorità Comunale l'attività amministrativa relativa al rilascio dei contrassegni autorizzativi all'accesso e sosta dei veicoli nelle zone portuali aperte al limitato uso pubblico e che si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento di tale proposta ;
- CONSIDERATA** la necessità di modificare ed aggiornare le norme sulla circolazione stradale nell'ambito del porto vecchio di Sanremo al fine di garantire la massima cornice di sicurezza in materia - tenendo conto anche della peculiare conformazione delle aree portuali, della specificità dei rischi connessi e delle conseguenti opportune limitazioni d'uso - racchiudendo tutte le pertinenti disposizioni in un unico provvedimento normativo;

RENDE NOTO

che, a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, la circolazione stradale nel porto vecchio di Sanremo è disciplinata dalle disposizioni contenute Regolamento allegato alla presente Ordinanza.

ORDINA

ART.1

E' approvato e reso esecutivo l'annesso "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL PORTO VECCHIO DI SANREMO", che entra in vigore a partire dalle ore 08.00 del giorno 06/04/2010.

Decorso n. 1 (UNO) anno dall'entrata in vigore sarà valutata la necessità di apportare eventuali correttivi – suggeriti dalla sperimentazione pratica – in modifica e/o integrazione di quanto disposto dalle norme regolamentari.

ART.2

A partire dall'entrata in vigore del Regolamento di cui al precedente art. 1 sono abrogate le ordinanze nn. 13/1998, 105/2000 e 56/2004 in premessa citate, nonché ogni altra precedente disposizione emessa da questo Comando in contrasto con le nuove disposizioni.

ART. 3

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato e diversa e/o più grave ipotesi di violazione amministrativa, oltre alla responsabilità per ogni danno che possa derivare a persone e/o cose, saranno perseguiti a norma degli artt. 1161 e 1174 del Codice della Navigazione nonché dei pertinenti articoli del Decreto Legislativo 30.04.1992 n°285 (Codice della Strada). Nei casi previsti si procederà alla rimozione forzata degli eventuali automezzi non autorizzati e/o parcheggiati in zone non consentite nell'intero ambito spaziale di validità del Regolamento.

La reiterata violazione delle norme di cui al Regolamento potrà comportare la sospensione e/o la revoca delle autorizzazioni rilasciate per l'accesso e la sosta nelle aree portuali aperte al limitato uso pubblico.

ART. 4

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza che verrà pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Ufficio ai sensi dell'art. 59 Reg. Cod. Nav. e inserita nella pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/sanremo.

Il servizio specifico di polizia stradale nelle aree oggetto di disciplina da parte del Regolamento verrà effettuato dal personale delle Forze di Polizia, Comandi ed Enti di cui all'art. 12 del Codice della Strada, per quanto di relativa competenza.

Sanremo, 02/02/2010

f.to IL COMANDANTE
T.V.(CP) Attilio PASTORINO



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
**Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera –
Sanremo**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
CIRCOLAZIONE STRADALE NEL PORTO VECCHIO DI
SANREMO**

Art. 1 Norme generali

La circolazione stradale nelle strade interne aperte all'uso pubblico del porto vecchio di Sanremo è consentita nel rispetto delle pertinenti disposizioni dettate dal vigente Codice della Strada (D.Lvo n. 285/1992 e succ. modifiche ed integrazioni) e relativo Regolamento di esecuzione.

Al di fuori delle aree aperte alla pubblica viabilità vige la disciplina posta dal Codice della Navigazione e relativo Regolamento, nonché da specifiche ulteriori ordinanze emesse dall'Autorità Marittima ai sensi dell'art. 59 Reg. Cod. Nav.

Gli obblighi, i divieti e le limitazioni sono resi noti mediante opportuna segnaletica orizzontale e verticale installata e mantenuta nelle aree portuali a cura del Comune di Sanremo.

Chiunque faccia ingresso e circoli a qualunque titolo nelle aree portuali deve comunque adottare ogni possibile accortezza precauzionale e cautelare idonea a prevenire e scongiurare il rischio di incidenti e/o inconvenienti a danno proprio o di altri, in considerazione delle peculiari caratteristiche di rischio insite nella conformazione dei luoghi e delle operazioni normalmente ivi compiute. Detta circolazione avviene a rischio e pericolo dei diretti interessati che saranno tenuti a rifondere l'Autorità Marittima e Comunale degli eventuali danni procurati. Tali Autorità devono ritenersi manlevate da qualsivoglia responsabilità in caso di incidenti e/o danni subiti da privati che, di propria iniziativa, abbiano fatto ingresso nelle aree in questione.

Art. 2 Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento valgono, per quanto applicabili, le definizioni poste dall'art. 3 del citato Codice della Strada.

Art. 3 Aree portuali

La distinzione delle aree portuali ai sensi dei primi due commi del precedente articolo 1 è riportata, per pronta identificazione, nell'allegata planimetria con valenza meramente indicativa (**Allegato 1**).

A) Rientrano nelle **strade interne aperte all'uso pubblico** le seguenti aree:

- Piazzale "Lorenzo VESCO";
- tratto di strada tra la rotonda di Corso N. Sauro e la sbarra di chiusura posta in radice del molo di sopraflutto, retrostante la banchina "SANT'ERASMO";
- relative aree destinate alla pubblica sosta e contraddistinte dalla relativa segnaletica orizzontale.

B) Rientrano nelle **strade interne aperte al limitato uso pubblico** le seguenti aree:

- Tratto rettilineo di carreggiata lungo il molo di sopraflutto retrostante le banchine "Cesare BULDRINI", "Giovanni Battista BOSIO" e "Bartolomeo CORRADI" posto tra la sbarra di chiusura e l'inizio delle strutture di ricovero attrezzatura da pesca sulla banchina "Bartolomeo CORRADI";
- relative aree destinate alla pubblica sosta e contraddistinte dalla relativa segnaletica orizzontale poste a ridosso del muraglione protettivo del molo frangiflutti.

C) Rientrano nelle **zone operative portuali** le seguenti aree:

- l'intero ciglio banchina contraddistinto da linea gialla continua (comunque mai inferiore a metri 2) di tutte le banchine portuali;
- aree ove insistono distributori fissi di carburante per unità navali e/o veicoli terrestri (p.zzale L. VESCO e banchina B. CORRADI);
- area ove insiste la gru per movimentazione imbarcazioni in p.zzale L. VESCO;
- scalo pubblico di alaggio sito in radice molo "Arenella" (antistante sede Canottieri Sanremo), scalo pubblico di alaggio posto tra le banchine "Sebastiano RAMBALDI" e "SANT'ERASMO", area destinata al temporaneo rimessaggio in zona levante di piazzale L. VESCO (area compresa tra il faro A.N.M.I. e lo scalo di alaggio pubblico);

- tratto dell'intera banchina compresa tra l'inizio delle strutture di ricovero attrezzatura da pesca sulla banchina "Bartolomeo CORRADI" e la radice della banchina "Lorenzo BONGIOVANNI";
- intere banchine "Lorenzo BONGIOVANNI" e "Francesco CARBONE".

Nelle aree portuali assentite in concessione demaniale marittima la disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli – compatibilmente con la destinazione d'uso propria delle aree – è posta dal concessionario nell'ambito della propria regolamentazione attinente la sicurezza dei luoghi di lavoro.

Art. 4 Disciplina delle aree portuali aperte all'uso pubblico (art. 3 lett. A).

L'accesso di autovetture, motocicli, ciclomotori e pedoni è libero. La sosta di detti veicoli è consentita al di fuori della carreggiata esclusivamente negli spazi contrassegnati dalla relativa segnaletica stradale orizzontale.

Transito e sosta consentiti agli autocarri per le operazioni di carico/scarico attinenti attività commerciali/aziendali presenti in zona o comunque relative ad attività marittimo/portuali.

Nella carreggiata in Piazzale VESCO vige il senso unico di marcia in senso orario.

La velocità massima consentita è pari a 20 km orari.

Obbligo di fermarsi e dare la precedenza (STOP) all'intersezione con Corso N. Sauro.

I pedoni sono tenuti a circolare sui marciapiedi o sugli appositi percorsi pedonali, laddove presenti.

Se non presenti detti apprestamenti (Piazzale L. VESCO) i pedoni devono procedere sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli.

Trovano applicazione tutte le pertinenti disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.

Art. 5 Disciplina delle aree portuali aperte al limitato uso pubblico (art. 3 lett. B).

A) Soggetti autorizzati

Zona a traffico limitato, interdetta al transito ed alla sosta di veicoli, autovetture, motocicli, ciclomotori in genere e di ogni altro mezzo a motore.

Sono esclusi dal divieto di accesso i mezzi sotto elencati:

- mezzi e personale delle Forze di Polizia, delle Forze Armate e degli altri Enti con compiti di polizia (es. Vigili del Fuoco, ASL, etc...) che, per ragioni di servizio, hanno necessità di accedere nella zona;
- veicoli di autorità politiche e istituzionali nazionali, regionali, provinciali e comunali che fanno ingresso in porto in ragione del proprio Ufficio;
- dipendenti di enti pubblici statali e locali che si recano in porto con veicoli di servizio per ragioni d'ufficio;
- personale e mezzi di soccorso e pubblica assistenza;
- personale dell'Agenzia delle Dogane con autoveicoli muniti del contrassegno rilasciato dall'ente di appartenenza;
- veicoli muniti del contrassegno di autorizzazione all'ingresso nei porti dello Stato rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- veicoli muniti del contrassegno di cui all'art. 188 Codice della Strada per persone diversamente abili utilizzati in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
- rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei marittimi diretti a verificare le condizioni di igiene e sicurezza sul lavoro;
- autovetture, autocarri e motocicli che espongano - in posizione chiaramente visibile e tale da consentirne l'agevole lettura - il contrassegno autorizzativo rilasciato dall'Ufficio Circondariale Marittimo Sanremo. Tale contrassegno può essere rilasciato, dietro presentazione di apposita istanza come da successivo comma B, esclusivamente alle seguenti categorie di utenza portuale:

- a) titolari e dipendenti di società, ditte od enti concessionari di aree e/o beni demaniali marittimi presenti all'interno della zona;
- b) società, imprese o ditte in regola con le comunicazioni di cui all'art. 68 cod. nav. relative alle attività economiche svolte nei porti, disciplinate dall'ordinanza n. 28/2005 della Capitaneria di Porto di Imperia in data 04/05/2005, cui potranno essere rilasciati contrassegni in numero pari a massimo 2 (DUE) ad uso di titolari e dipendenti;
- c) associazioni titolari di concessioni demaniali marittime nell'area o negli antistanti specchi acquei portuali per finalità di ormeggio/ricovero imbarcazioni cui potranno essere rilasciati contrassegni in numero pari a massimo 7 (SETTE) per sodalizio utilizzabili "a rotazione" da tutti i rispettivi associati con proprie autovetture private, più n. 1 (UNO) ad uso del rispettivo rappresentante legale;
- d) associazioni ed enti con finalità sociali attinenti le attività nautico/sportivo/marittime svolte nel porto cui potranno essere rilasciati contrassegni in numero pari a massimo 2 (DUE) per sodalizio utilizzabili "a rotazione" da tutti i rispettivi associati con proprie autovetture private, più n. 1 (UNO) ad uso del rispettivo rappresentante legale;
- e) personale addetto ai servizi portuali e sommozzatori portuali;
- f) agenzie raccomandatarie marittime, di mediazione marittima e di pratiche nautiche in genere con personale abilitato ad operare nel porto di Sanremo, cui potranno essere rilasciati contrassegni in numero pari a massimo 2 (DUE) per agenzia utilizzabili "a rotazione" dal titolare e dai dipendenti della medesima;
- g) pescatori professionali regolarmente iscritti e marittimi imbarcati su motopesca autorizzati ad ormeggiare in porto; per i pescatori titolari di regolare posto di ormeggio presso le banchina "Bartolomeo CORRADI" e "Lorenzo BONGIOVANNI" verrà rilasciato specifico contrassegno;
- h) potranno essere rilasciati contrassegni temporanei, senza formalità istruttorie, qualora motivati da specifiche esigenze connesse con attività di natura eccezionale svolte nell'area e comunque legate, direttamente o di riflesso, con l'attività portuale, quali, ad esempio, regate, manifestazioni, gare di pesca etc....;
- i) eventuali contrassegni autorizzativi potranno essere rilasciati in deroga al presente comma laddove sussistano eccezionali e circostanziate motivazioni direttamente connesse con le attività portuali, come valutate dal Comando del Porto, sentito – ove occorra – il Comune di Sanremo.

B) Modalità per il rilascio dei contrassegni per l'accesso e la sosta di veicoli nell'area

L'autorizzazione all'accesso ed alla sosta nell'area ad accessibilità limitata con autoveicoli, autocarri e motocicli ha validità triennale.

Le persone, fisiche o giuridiche, che hanno titolo per richiedere il rilascio del contrassegno in quanto rientranti nelle categorie di cui al precedente comma A) devono produrre istanza in bollo all'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo, corredandola con la seguente documentazione:

1. Documentazione attestante l'attività compiuta (es. iscrizione camera di commercio, comunicazione ex art. 68 cod. nav., iscrizione registro pescatori professionisti etc....);
2. elenco dei veicoli per i quali si richiede l'autorizzazione all'accesso con indicazione di tipo, targa, generalità di proprietario e conducenti fino ad un massimo di 2 (DUE) autovetture e 2 (DUE) motocicli. Tale numero sarà indeterminato esclusivamente per le associazioni di cui alla lettera A) punti c) e d). In ogni caso il contrassegno abilita alla circolazione in porto un solo veicolo per volta.
3. per coloro i quali svolgono la propria opera alle dipendenze di società e/o ditte autorizzate ad operare in porto o titolari di concessioni demaniali marittime in detta zona, la richiesta deve essere corredata da apposita dichiarazione sottoscritta dal titolare della società che attesti il rapporto di dipendenza.

Coloro i quali, al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento, siano in possesso del contrassegno autorizzativo già rilasciato da questo Ufficio ai sensi delle disposizioni previgenti, dovranno presentare detto contrassegno – entro e non oltre 30

(trenta) giorni dalla data di entrata in vigore – presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo che procederà alla convalida – se ancora sussistenti i requisiti ai sensi del presente Regolamento - mediante apposizione del solo visto. I contrassegni convalidati avranno validità di tre anni dalla data di convalida.

C) Disposizioni per il transito veicolare

La sosta dei veicoli autorizzati all'accesso è consentita al di fuori della carreggiata esclusivamente negli appositi stalli di sosta contrassegnati dalla relativa segnaletica stradale orizzontale sul lato dell'antemurale della diga foranea.

I veicoli devono essere muniti del contrassegno autorizzativo di cui alla precedente lett. A), da esporre in posizione chiaramente visibile e tale da consentirne l'agevole lettura da parte degli organi di controllo.

Transito e sosta consentita agli autocarri autorizzati per le operazioni di carico/scarico attinenti l'attività svolta dalle società, ditte ed enti di cui alla lettera A), punti a) e b) e per le attività commerciali/industriali presenti in zona o comunque relative ad attività marittimo/portuali.

Nella carreggiata vige il doppio senso di marcia, divieto di sosta e di fermata, divieto di sorpasso e di inversione a U e obbligo di invertire la marcia nell'apposito spazio di manovra presente nel tratto finale della banchina "Bartolomeo CORRADI".

La velocità massima consentita è pari a 30 km orari.

La rimozione forzata del veicolo sarà effettuata nei casi previsti dal Codice della Strada e avverrà con l'ausilio della società convenzionata con il Comune di Sanremo per il medesimo servizio nel territorio comunale.

D) Disposizioni per il transito pedonale

Nell'area, se non presenti marciapiedi o passaggi pedonali, i pedoni devono procedere in fila per uno (cd. "indiana") sul lato banchina del molo in prossimità della linea gialla delimitante il ciglio della medesima, prestando la massima attenzione a tutte le operazioni in corso connesse direttamente o indirettamente alla presenza di imbarcazioni presso gli accosti (ormeggio, disormeggio, carico/scarico merci, alaggio e varo etc....).

I pedoni, se non presenti attraversamenti pedonali, possono attraversare la carreggiata soltanto in senso perpendicolare prestando l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri e dando la precedenza ai conducenti di veicoli in transito.

E' vietata la circolazione mediante tavole, pattini e altri acceleratori di andatura.

E) Barriera elettronica di accesso

Presso la radice del molo di sopraflutto, in prossimità del ristorante "LA LANTERNA", è stata installata a cura del Comune di Sanremo una barriera elettronica di accesso al porto che, quando operativa, è azionabile a mezzo chiave e/o telecomando.

Il possesso del contrassegno autorizzativo all'accesso in porto e del contrassegno per persone diversamente abili comporterà l'abilitazione all'acquisto e all'uso dei citati dispositivi di apertura.

Gli orari quotidiani di apertura e chiusura della barriera sono concordati da questa Autorità Marittima e dal Comune di Sanremo e resi noti. Detti orari potranno essere modificati di volta in volta a fronte di specifiche esigenze contingenti (condizioni meteo avverse, manifestazioni/regate, aree interdette...) al fine di assicurare il più razionale e sicuro svolgersi della circolazione portuale.

In ogni caso la disciplina attinente le zone portuali aperte al limitato uso pubblico opera a prescindere dalla funzionalità di detta barriera.

Art. 6 Disciplina delle zone operative portuali (art. 3 lett. C).

Lungo il ciglio banchina, contraddistinto da linea gialla continua e comunque non inferiore a metri 2 (DUE) dal bordo, è vietata la sosta e la fermata di qualsiasi veicolo.

In caso di violazione è prevista la rimozione forzata del veicolo che avverrà con l'ausilio della società convenzionata con il Comune di Sanremo per il medesimo servizio nel territorio comunale.

Analogamente è prevista la rimozione forzata del veicolo qualora lo stesso si trovi:

- a) Nelle aree in cui insistono gli scali pubblici di alaggio, la zona di rimessaggio, la gru di alaggio/varo ed i distributori di carburante portuale;
- b) al di fuori degli spazi destinati a parcheggio in posizione tale da arrecare serio intralcio alla sicura circolazione ovvero potenziale ostacolo al rapido transito dei mezzi di soccorso;
- c) al di fuori degli spazi destinati a parcheggio in posizione tale da impedire o rendere difficoltoso il raggiungimento dei dispositivi fissi antincendio;
- d) in prossimità di curve e passaggi pedonali o in posizione tale da occultare la vista di segnali stradali o situazioni di pericolo.

Gli scali pubblici di alaggio e l'area destinata al rimessaggio sono aree interdette alla circolazione stradale; è consentita esclusivamente la fermata degli automezzi che trainano carrelli per il trasporto di unità navali per il solo tempo strettamente necessario all'effettuazione delle operazioni di alaggio e varo che dovranno avvenire posizionando i veicoli in senso perpendicolare rispetto alla pendenza degli scivoli.

Il tratto della banchina compresa tra l'inizio delle strutture di ricovero attrezzatura da pesca sulla banchina "Bartolomeo CORRADI" e la radice della banchina "Lorenzo BONGIOVANNI", nonché quest'ultima banchina per intero, costituiscono area operativa destinata prevalentemente all'attività connessa con la pesca professionale. In tali aree è interdetto il transito, la fermata e la sosta di veicoli in genere, con eccezione degli autoveicoli, motocicli ed autocarri appartenenti a – o connessi direttamente con l'attività dei – pescatori professionisti titolari di regolare posto di ormeggio in zona muniti di specifico contrassegno autorizzativo, nonché degli automezzi di servizio appartenenti alle forze di polizia e di pubblica assistenza. La sosta degli automezzi autorizzati presso la banchina "L. BONGIOVANNI" può avvenire esclusivamente sul lato di levante della stessa ed in presenza di condizioni meteorologiche marine assicurate, con totale assunzione di responsabilità da parte dei pescatori autorizzati.

La banchina "Francesco CARBONE" è interdetta alla circolazione stradale. Vi è consentito esclusivamente il transito e la sosta di automezzi di servizio appartenenti alle forze di polizia e di pubblica assistenza. E' vietato, per ragioni di sicurezza, rimuovere/spostare/allentare la catena di chiusura ivi collocata.

Durante la circolazione devono essere evitati rumori molesti causati sia dalle modalità di condotta dei veicoli e sia da altri atti connessi con la circolazione stessa. Il dispositivo di segnalazione acustica deve essere usato con la massima moderazione e soltanto ai fini della sicurezza stradale.

E' vietato il lavaggio con acqua e/o detergenti dei veicoli.

Art. 7 Condizioni meteorologiche avverse.

Durante l'imperversare di condizioni meteo marine avverse tali da comportare la tracimazione dell'acqua marina dal molo di sopraflutto nella sottostante banchina, è interdetta la circolazione veicolare e pedonale sull'intero molo di sopraflutto del porto, comprensivo delle aree a limitato uso pubblico e delle aree operative.

Al riguardo, a cura del Comune di Sanremo, dovrà essere mantenuta in zona idonea cartellonistica monitoria (anche a mezzo di eventuali pannelli elettronici) ed accorgimenti tecnici (es. sbarra di chiusura o transenne mobili) atti ad impedire il transito di veicoli e pedoni lungo l'intero molo.

E' preciso dovere di tutte le persone che fanno ingresso nelle aree portuali informarsi preventivamente in merito alle previsioni meteorologiche relative alla zona, anche consultando gli appositi bollettini meteo, adottando ogni conseguente cautela per prevenire possibili rischi connessi a previste condizioni avverse che possano compromettere la sicura circolazione nell'area.

Art. 8 Aree rientranti nel comprensorio di installazioni militari.

Lungo il perimetro del comprensorio dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo e nelle aree portuali ove sono presenti altre installazioni militari, contraddistinte da linea gialla continua, è consentita esclusivamente la sosta delle seguenti categorie di veicoli:

- Automezzi di servizio e autoveicoli e motocicli privati appartenenti al personale militare dipendente da quel Comando;
- autoveicoli e motocicli privati e di servizio dei dipendenti impiegati presso gli uffici dell'Agenzia delle Dogane presenti nello stabile, esclusivamente negli spazi loro adibiti;
- automezzi di servizio appartenenti alle forze di polizia e di soccorso;
- altri autoveicoli muniti di speciale contrassegno autorizzativo rilasciato dall'Autorità Marittima.

La sosta di veicoli non autorizzati comporterà l'applicazione della sanzione di cui all' art. 1174, 2° comma, Cod. Nav. e la rimozione forzata degli stessi con l'ausilio della società convenzionata con il Comune di Sanremo per il medesimo servizio nel territorio comunale.

Art. 9 Disciplina della circolazione nell'area limitrofa all'ambito portuale.

La disciplina della circolazione nelle aree comunali limitrofe all'ambito portuale è contenuta nell'ordinanza n. 93 emessa dal Comune di Sanremo in data 15/02/2007.

Art. 10 Mezzi operativi e/o di cantiere.

La circolazione di automezzi operativi e/o di cantiere nelle strade portuali aperte all'uso (anche limitato) pubblico deve avvenire nel rispetto delle pertinenti disposizioni dettate dal vigente Codice della Strada.

Qualsivoglia operazione che comporti la necessità di chiudere o limitare temporaneamente detta viabilità pubblica può essere effettuata soltanto dietro autorizzazione del Comune di Sanremo e previa adozione delle previste misure di sicurezza, come richiamate dall'art. 21 C.d.S.

LEGENDA BANCHINE PORTO VECCHIO

- 1 – “LORENZO VESCO”
- 2 – “ANGELO PESANTE”
- 3 – “SEBASTIANO RAMBALDI”
- 4 – “SANT’ERASMO”
- 5 – “CESARE BULDRINI”
- 6 – “GIOVAN BATTISTA BOSIO”
- 7 – “BARTOLOMEO CORRADI”
- 8 – “LORENZO BONGIOVANNI”
- 9 – “FRANCESCO CARBONE”

-  STRADE INTERNE APERTE ALL' USO PUBBLICO
-  STRADE INTERNE APERTE AL LIMITATO USO PUBBLICO
-  COMPRENSORIO UFFICIO MARITTIMO
-  ZONE OPERATIVE PORTUALI
-  AREE IN CONCESSIONE

